



CITTA' DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
UFFICIO GABINETTO

ORDINANZA SINDACALE N° 118 del 24.12.2021

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2.

IL SINDACO

VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172" pubblicato sulla G.U. n. 299 del 17 dicembre 2021; **VISTA** l' Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»" pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021; **VISTO** il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021; **TENUTO CONTO** dell'Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»; **VISTA** l'Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021; **VISTO** il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08 ottobre 2021 che disciplina in particolare le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche;

VISTA la Legge 23 luglio 2021, n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021; **VISTO** il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021 n.126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ripubblicato in G.U. n.234 del 30 settembre 2021;

VISTA l' Ordinanza Contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 101 del 01/12/2021;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" pubblicata sulla G.U. n.136 del 09-06-2021 che sancisce, relativamente ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali

ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie di "disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale". **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». **RAVVISATA** nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini; **VISTO** l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; **VISTA** la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

TENUTO CONTO della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Canicattì;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 23 dicembre 2021:

a) MISURE ANTICONTAGIO Fatto salvo l'obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, anche nei luoghi all'aperto in cui si registrano assembramenti e non sia possibile assicurare costantemente una distanza interpersonale di almeno un metro si rende necessario imporre l'obbligo di indossare continuativamente la mascherina a protezione delle vie respiratorie. Considerato che in prossimità delle attività commerciali e dei numerosi pubblici esercizi, si registra, specie in occasione delle festività e nei fine settimana, eccessiva presenza di persone che contemporaneamente affollano la strada, allo scopo di prevenire il rischio di diffusione dei contagi da virus Sars- Cov 2, tale obbligo di indossare costantemente la mascherina a protezione delle vie respiratorie si applica durante l'arco della giornata dalle 10 alle 02 del giorno successivo, a tutti coloro che transitano o stazionano nelle suddette vicinanze. Coloro che assistono a manifestazioni statiche regolarmente autorizzate che si svolgono all'aperto nel territorio comunale hanno l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie.

La polizia locale potrà in qualsiasi momento chiudere gli accessi alle strade, piazze o a porzioni di esse, qualora si registrino assembramenti, o anche in funzione preventiva;

b) ATTIVITÀ COMMERCIALI Nei centri commerciali, intesi sia come grandi che come medie strutture di vendita, ogni attività commerciale, sia essa esercizio di vicinato, pubblico esercizio, supermercato, attività artigianale, deve essere esposto all'ingresso del punto di vendita il cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nello stesso e gli ingressi dei clienti devono essere contingentati al fine di mantenere le presenze entro il limite indicato. Tale obbligo vale anche per gli spazi comuni delle gallerie commerciali e nei percorsi interni, in cui, in base alle dimensioni degli spazi stessi, devono essere comunque regolati gli accessi al fine di non determinare pericolose concentrazioni di persone. La mancanza del suddetto cartello costituisce specifica violazione del contenuto del presente provvedimento. Nelle aree mercatali, sia al chiuso che all'aperto – mercatini natalizi, mercati rionali, mercato civico, mercato campagna amica, mercato ortofrutticolo ecc., stante il previsto aumento di clienti legato agli acquisti tipici delle feste natalizie, è fatto obbligo a tutti di indossare le mascherine a protezione delle vie respiratorie.

c) SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE Nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande il consumo di prodotti all'aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al chiuso sia ai clienti seduti ai tavoli che in piedi al bancone è invece consentito solo ai clienti dotati di una Certificazione Verde valida (Green pass rafforzato) o a quelli che ne siano esenti. È fatto obbligo all'esercente, anche attraverso un proprio dipendente, di verificare il possesso della suddetta certificazione verde in corso di validità nel momento in cui il cliente si siede al tavolo o consuma all'interno del locale, ovvero in un'area chiusa di pertinenza del locale stesso. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d'aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita;

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e di poter garantire un adeguato distanziamento interpersonale nelle attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti assicurando almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale); Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle aree private esterne alle mura del pubblico esercizio sulle quali l'esercente è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli spazi all'aperto delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo;

Sul suolo pubblico concesso all'esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo; Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all'esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze; I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande; Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani; Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere

assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici; Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, gli elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni e il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze; Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.

d) CINEMA E TEATRI Al fine di garantire il mantenimento dell'obbligo di mascherina correttamente posizionata a copertura delle vie aeree, al chiuso delle sale non è consentito il consumo di alimenti o bevande per non esporre gli spettatori circostanti al rischio di un possibile contagio.

e) MISURE SPECIFICHE PER IL 24 E IL 31 DICEMBRE Salvo diversi e più rigorosi provvedimenti disposti dalle autorità centrali o territoriali, o da disposizioni locali che si rendano necessarie per contrastare la diffusione del contagio, il 24 dicembre, in cui per consuetudine prima dell'insorgenza dell'emergenza sanitaria si registravano assembramenti nei pubblici esercizi, dalla mattina fino alla vigilia della cena di Natale, gli esercenti sono richiamati al rispetto rigoroso della capienza massima prevista per ogni singola attività; La sera di Capodanno, nei cenoni o eventi similari organizzati da pubblici esercizi, attività di ristorazione, circoli ricreativi (per i propri associati) e assimilati, non sono ammessi i trattenimenti danzanti; i trattenimenti musicali potranno svolgersi nel rispetto rigoroso dei dettami di cui all'ordinanza n.48 del 14 giugno 2021, ma in deroga all'orario previsto dovranno cessare entro le ore 01 del 1 gennaio 2022. Nei suddetti cenoni il numero massimo dei clienti ammessi deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti assicurando almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale); il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale dovrà corrispondere ai limiti di capienza dello stesso riportati nel cartello affisso all'ingresso dell'attività medesima, calcolato sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d'aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita;

La polizia locale è tenuta ad intensificare i controlli sul rispetto delle sopra citate prescrizioni; In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74; Inoltre, a carico del legale rappresentante dell'attività, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, si applicano le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:

- 1. per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni di cui al presente provvedimento si dispone la chiusura dell'attività per cinque giorni;*
- 2. per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell'attività per dieci giorni;*
- 3. per la terza violazione si dispone la chiusura dell'attività per quindici giorni;*

4. dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni;

La presente ordinanza è efficace fino al 31/01/2022, ovvero fino alla sua eventuale revoca anticipata.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza. Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Canicattì e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente. Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

Prefettura di Agrigento prefaq@pec.interno.it;
Commissariato Pubblica Sicurezza Canicattì comm.canicatti.ag@pecps.poliziadistato.it,
Comando Carabinieri taq24563@pec.carabinieri.it, taq20136@pec.carabinieri.it,
Comando Guardia di Finanza ag1230000p@pec.gdf.it,
Comando Vigili del Fuoco com.agrigento@cert.vigilfuoco.it,
Dipartimento protezione civile dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it,
servizioag@pec.protezionecivilesicilia.it,
Comando Vigili Urbani Canicattì

Data 23/12/2021

IL RESPONSABILE U.C.P.C.
F.to (Geom. Salvatore Bertolino)

IL SINDACO
(Rag. Vincenza Corbo)

